

Sentenza n. 367/2024 pubbl. il 19/03/2024

RG n. 4456/2022

Repert. n. 527/2024 del 19/03/2024

4456 /2022 R.G.

Sentenza n. cronol. 1244/2024 del 19/03/2024



**TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA  
PRIMA SEZIONE CIVILE  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il giudice, dott. Lorenzo Meoli,  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento n. R.G. 4456 /2022 , vertente

TRA

██████████, in persona del l.r.p.t., con l'avv. DE FRANCESCA  
MICHELE ;

- *OPPONENTE*

CONTRO

██████████ S.A.S. , in persona del l.r.p.t., con  
l'avv. ARTUSI GIOVANNI ;

- *OPPOSTA*

**Oggetto:** opposizione a decreto ingiuntivo.

**Conclusioni:** le parti hanno concluso come in atti.

**PREMESSA**

██████████ S.R.L. ha proposto opposizione contro il decreto  
ingiuntivo n. 1723/2022 del Tribunale di Reggio Emilia con cui le era stato  
intimato di pagare a ██████████ S.A.S. la somma di  
€ 8846 a titolo di corrispettivo per forniture di veicoli.

A sostegno della propria opposizione:

- ha eccepito in rito l'incompetenza territoriale del Tribunale di R.E.;
- ha eccepito l'inadempimento dell'opposta, per non averle  
quest'ultima consegnato cinque veicoli oggetto del contratto, e per la  
sussistenza di vizi occulti, per un ammontare complessivo di € 5.734, su  
tre dei dodici veicoli consegnati;

- ha lamentato la vessatorietà della clausola "visto e piaciuto".

Ha, pertanto, chiesto la revoca del decreto ingiuntivo.

██████████ S.A.S. si è costituita e ha chiesto  
il rigetto dell'opposizione per infondatezza.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

**1. Eccezione di incompetenza territoriale**

L'eccezione di incompetenza del Tribunale di Reggio Emilia, è  
infondata perché, avendo l'opposta chiesto l'adempimento di  
un'obbligazione pecuniaria, il giudice competente deve essere individuato



ai sensi degli artt. 20 c.p.c. e 1182 co. 3 c.c. L'art. 20 c.p.c. stabilisce che «per le cause relative a diritti di obbligazione è anche competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio.» L'art. 1182 co.3 c.p.c. stabilisce invece che «l'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza. Se tale domicilio è diverso da quello che il creditore aveva quando è sorta l'obbligazione e ciò rende più gravoso l'adempimento, il debitore, previa dichiarazione al creditore, ha diritto di eseguire il pagamento al proprio domicilio.» L'opposta ha pertanto correttamente agito in monitorio innanzi al Tribunale di Reggio Emilia, quale giudice del proprio domicilio. Ciò anche in considerazione del fatto che, stante il tipo di rapporto dedotto, l'obbligazione pecuniaria azionata può chiaramente considerarsi liquida, in quanto il credito richiesto è quantificato sulla base di criteri predeterminati tra le parti, il che comporta l'applicazione del principio sancito dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui le obbligazioni pecuniarie da adempiere al domicilio del creditore a norma dell'art. 1182,co.3, c.c. sono-agli effetti sia della *mora ex re*, sia del *forum destinatae solutionis* -quelle liquide, delle quali cioè il titolo determini l'ammontare o indichi criteri determinativi non discrezionali; ai fini della competenza territoriale, i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice in base allo stato degli atti, ai sensi dell'art.38, co.4, c.p.c. (Cass. S.U. 17989/16).

## 2. Eccezione di inadempimento

L'opposizione è infondata anche nel merito.

Parte opposta ha compiutamente replicato alle doglianze di parte opponente, rilevando come il contratto avesse a oggetto veicoli in condizioni usurate, come del resto desumibile dal prezzo complessivo dell'operazione, e che pertanto non siano configurabili vizi rispetto agli accordi intercorsi.

La ricostruzione appare fondata alla luce della documentazione prodotta. In particolare, va evidenziato che le fatture e i DDT hanno ad oggetto beni usati, nelle "condizioni in cui si trovano" (dizione che non può essere assimilata, nella fattispecie in esame, ad una clausola "visto e piaciuto", trattandosi in questo caso di individuazione dell'oggetto del contratto), e potendosi condividere – anche in assenza di ulteriori elementi forniti dall'opponente – la tesi dell'opposta, dal momento che il prezzo irrisorio dei veicoli induce a presumere che gli stessi fossero usurati e/o non funzionanti.

Discorso analogo può farsi con riguardo ai tre beni non consegnati, che l'opposta ha evidenziato avere valore del tutto irrisorio ed essere stati, comunque, offerti all'opponente.

Va poi sottolineato che l'opponente, che in quanto compratore era tenuto a dar prova dell'esistenza dei vizi, dopo la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo si è sostanzialmente disinteressato della causa, omettendo di fornire la prova a suo carico e finanche di contestare le allegazioni dell'opposta.

L'opposizione deve pertanto essere rigettata.

## 3. Spese



Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo facendo applicazione dei parametri medi di cui al DM 55/2014.

In considerazione del comportamento processuale della debitrice, la quale ha proposto un'opposizione sfornita di sostegni probatori che, oltre a rivelarsi priva di fondamento, è apparsa avere finalità dilatorie, deve ritenersi integrata un'ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96 comma 3 c.p.c. Tale disposizione è infatti volta a sanzionare l'abuso del processo nei casi in cui la parte abbia agito in giudizio con dolo o colpa grave, elemento soggettivo che, nel caso per cui si procede, si desume dalla consapevolezza, da parte dell'opponente, dell'esistenza di ulteriori rapporti contrattuali tra le parti, che tuttavia questa ha scelto volontariamente di trascurare, arrivando invece a chiedere addirittura una condanna della controparte per lite temeraria.

La sussistenza dell'elemento soggettivo richiesto dall'art. 96 comma 3 c.p.c. è tuttavia temperata dalla considerazione della sua scarsa incidenza sulla durata del processo, che si è concluso in pochi mesi, sicché la condanna a favore della controparte può essere equitativamente individuata in una somma pari a un quarto delle spese di lite - da aggiungersi alle stesse - liquidate come da dispositivo (applicando i parametri medi del D.M. 55/2014) e che seguono la soccombenza.

**P.Q.M.**

- Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'opposizione e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo;
  - condanna l'opponente a pagare le spese di lite, che si liquidano in € 1600 per onorari, più spese generali, IVA e CPA come per legge;
  - condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta, ex art. 96 comma 3 c.p.c. della somma complessiva di € 400.

Reggio Emilia, il 19/03/2024

Il Giudice  
*Lorenzo Meoli*

